

Verbale di accordo

Addi in Roma 25 novembre 2004 tra FS S.p.A. per le imprese del Gruppo F.S., assistita da AGENS, e le Organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, SMA-FAST, UGL FERROVIE, ORSA


premessato che

- con la definizione il 16.4.2003 del CCNL delle attività ferroviarie, all'art.21 "classificazione professionale" si è provveduto ad operare una revisione del sistema di inquadramento previsto dal Contratto collettivo di F.S. S.p.A. stipulato il 6/2/1998;
- con il "Contratto aziendale di Gruppo F.S. e accordo di confluenza al C.C.N.L. delle attività ferroviarie" sottoscritto in pari data, le parti hanno stabilito che il nuovo sistema classificatorio trovasse applicazione dal 1/8/2003, e hanno inoltre disciplinato all'art.13 di detto accordo aziendale il quadro di equiparazione tra i sistemi d'inquadramento;
- le parti, con la definizione dell'intesa contrattuale, non hanno inteso, né potevano, operare modifiche rispetto al trattamento previdenziale applicato, secondo la vigente normativa, al personale occupato presso le aziende del Gruppo FS ricadenti nell'ambito di applicazione del citato C.C.N.L., con specifico riferimento al personale iscritto al Fondo Speciale istituito ex art. 43 della L. n. 488/1999;
- ai fini della maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, nell'ambito della disciplina propria del "Fondo speciale FS" si assume anche quale riferimento la tabella individuata come allegato 4 al CCNL 6/2/1998, definita ai sensi del D.Lgs. n. 503/1992, art. 5 e dell'art.11 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, per l'individuazione dei limiti di età e di servizio utili a pensione nelle forme di previdenza esclusive del regime generale obbligatorio, e in particolare delle categorie rientranti nel c. d. "personale viaggiante";

vista

la principale normativa di riferimento:

- art. 165 della L. n. 425/1958 (cd. Stato Giuridico) e relativo allegato, e successive modifiche ed integrazioni;
- art. 219 del Testo Unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato di cui al D.P.R. n.1092/1973;
- la legge n. 210/1985;
- art. 74 e relativo quadro n. 4 del CCNL 1987/89;
- art. 94 e relativo Allegato 6 del CCNL 1990/92;
- gli artt. 5 e 6 del D. Lgs. n. 503/1992;
- l'art. 11 della L. n. 724/1994;
- art. 115 e Allegato n. 4 del CCNL 6.2.1998;



Roberto Luppi

- Circolari del Fondo per il personale delle Ferrovie dello Stato n.91 del 22 ottobre 1993 e
- Circolari del Fondo per il personale delle Ferrovie dello Stato n. 1402 del 12 maggio 1994;
- l'art. 43 della L. n. 488/1999;
- la Circolare INPS 1° agosto 2001, n. 157,

convengono

di assumere ai soli fini previdenziali e pensionistici la tabella individuata come allegato 4 al CCNL 6/2/1998, definita ai sensi del D.Lgs. n. 503/1992, art. 5 e dell'art.11 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, per l'individuazione dei limiti di età e di servizio utili a pensione, in particolare delle categorie rientranti nel c. d. "personale viaggiante", e in attesa delle determinazioni formali conseguenti la stipula delle citate intese contrattuali del 16/4/2003, da parte dell'Ente previdenziale, intendono fornire ai medesimi fini previdenziali un chiarimento, in ordine alle nuove figure professionali nelle quali risultano confluiti più profili professionali del precedente inquadramento, caratterizzati da differenti limiti di età e di servizio.

A tal fine le parti, operando sulla base della prevalenza delle mansioni previste dai nuovi profili professionali e dalle nuove figure professionali individuano, come di seguito riportato, i profili professionali stabiliti dal CCNL 6.2.1998, e ora confluiti, che risultano riconducibili alle nuove figure professionali presenti nel C.C.N.L. 16/4/2003.

Quanto sopra al fine di chiarire, per le conseguenti determinazioni da parte dell'Ente previdenziale competente, l'individuazione dei limiti di età e di servizio utili ai fini dell'accesso al trattamento di pensione di vecchiaia, in relazione alla nuova scala classificatoria.

Sulla base dei criteri e delle linee sopra identificate e coerentemente con l'all. 4 al CCNL 6/2/98, si è quindi definita la tabella allegata, considerando esclusivamente le nuove figure professionali risultanti dalla confluenza di più profili professionali di provenienza caratterizzati da differenti limiti di età e servizio, nonché i profili professionali cui ricondurre ai soli fini previdenziali, in relazione alla prevalenza delle mansioni, le nuove figure professionali:

INQUADRAMENTO CCNL 16/4/2003		INQUADRAMENTO CCNL 6/2/1998	
Livello	Profilo/Figura professionale	Area funzionale	Profilo Professionale
Tecnici E	Tecnico Circolazione	Terza	1° Tecnico Deviatore
Tecnici E	Tecnico Formazione Treno	Terza	1° Tecnico della Manovra
Operatori F 1	Operatore Spec.to Manutenzione	Seconda	Tecnico

INQUADRAMENTO CCNL 16/4/2003		INQUADRAMENTO CCNL 6/2/1998	
Operatori F 1	Operatore Spec.to Circolazione	Seconda	Manovratore Capo
Operatori F 2	Operatore Spec.to Manutenzione	Seconda	Operatore della Manutenzione
Operatori F 2	Operatore Spec.to Circolazione	Seconda	Manovratore
Operatori Qualificati G1	Ausiliario	Prima	Ausiliario
Operatori Qualificati G2	Ausiliario	Prima	Ausiliario

In tale ambito, ed ai medesimi fini, le parti, rispetto alla classificazione del C.C.N.L. 6.2.1998, individuano anche i profili "ad esaurimento", per tali intendendosi quei profili professionali non più rinvenibili nel quadro del sistema classificatorio definito dal C.C.N.L. 16/4/2003, riferibili esclusivamente al personale già in forza alla data del 31.7.2003, che pur nell'ambito del nuovo sistema d'inquadramento, continua a svolgere le medesime mansioni previste dal C.C.N.L. 6.2.1998 ; per tale personale le aziende di riferimento provvederanno a fornire idonea dichiarazione all'Ente previdenziale atta a certificare, ai soli fini della conservazione dei requisiti di accesso al trattamento di vecchiaia, il profilo rivestito alla data del 31.7.2003 e la continuità nello svolgimento delle relative mansioni anche successivamente all'1.8.2003.

Per il personale già in forza alla data del 31.7.2003 iscritto al Fondo Speciale ex art. 43 l. n. 488/99, le Imprese si impegnano a mantenere evidenza a favore dell'Istituto previdenziale, nello stato matricolare o in altra idonea e corrispondente certificazione da fornire allo stesso, del profilo rivestito da detto personale alla data del 31.7.2003, cui allegare, ove ne ricorrano le condizioni, specifica dichiarazione di responsabilità della Società di appartenenza avente lo scopo di certificare che l'inquadramento operato per effetto dell'applicazione della scala classificatoria prevista dal C.C.N.L. 16 /04/2003 non ha determinato un mutamento delle mansioni del lavoratore rispetto a quelle svolte sino al 31/07/2003.

Inoltre, sulla base di quanto indicato in premessa, atteso che l'inquadramento determinato dal C.C.N.L. 16/4/03 ha realizzato una completa revisione dalla scala classificatoria nel cui ambito non risultano più compresi alcuni profili professionali previsti dal C.C.N.L. 6/2/1998, da considerarsi pertanto ad esaurimento, si conviene di porli in evidenza esclusivamente ai fini di un loro corretto inquadramento previdenziale.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the document, including a large signature on the left, a circular stamp in the center, and several other signatures on the right, one of which includes the number '31'.


Gli stessi sono pertanto di seguito elencati:

INQUADRAMENTO CCNL 6/2/1998		INQUADRAMENTO CCNL 16/4/2003	
Area Funzionale e Parametro	Profilo Professionale	Livello parametro	Profilo Professionale
Quinta - 220	Controllore Viaggiante Sovrintendente	Quadro B	
Seconda - 135/142/156	Assistente di deposito	Operatori Specializzati F	
Prima - 135	Aiuto Macchinista TM r.e.	Operatori Qualificati G 1	
Prima - 135	Ausiliario Viaggiante	Operatori Qualificati G 1	

Le parti si danno atto, infine, che per le altre figure professionali, corrispondenti ai profili professionali previsti dal precedente inquadramento e rilevabili dal quadro di equiparazione di cui al citato art. 13 del "Contratto aziendale di Gruppo F.S. e accordo di confluenza al C.C.N.L. delle attività ferroviarie", ed in particolare per il c.d. personale viaggiante, il nuovo inquadramento non produce alcuna ricaduta sul piano previdenziale, risultando i relativi limiti di età e servizio chiaramente rilevabili dalla correlazione con il già citato allegato 4 al CCNL 6/2/1998.


Le parti si impegnano congiuntamente a trasmettere copia del presente verbale di accordo alle strutture centrali dell'I.N.P.S., nonché al Comitato Amministratore del Fondo Speciale F.S. costituito ex art. 43 legge n. 488/1999, sollecitando i medesimi soggetti ad adottare, nel più breve tempo possibile, le conseguenti determinazioni utili a consentire a favore di tutti i soggetti interessati una chiara ed univoca applicazione della vigente disciplina previdenziale, sia sul piano contributivo che delle prestazioni pensionistiche.

Ferrovie dello Stato




Agens

Filt-CGIL




Fit-CISL



Ultrasporti



Sma - Fast



Ugl Ferrovie



Orsa

